

Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2012, n. 19-3620

L.r. 23/2004 e s.m.i. "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione". Piano Giovani (2011/2013), approvato con D.G.R. n. 58 - 2965 del 28.11.2011, Misura 10 "Cooperative giovani di partite IVA". Programma degli interventi.

A relazione degli Assessori Giordano, Porchietto:

Vista la legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 avente ad oggetto: "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione";

visto l'art. 22 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 "Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie" che ha modificato ed integrato la legge regionale in oggetto indicata;

visto l'art. 2 della l.r. 23/2004 e s.m.i. che individua i destinatari degli interventi previsti dalla legge regionale;

visto l'art. 4 della l.r. 23/2004 e s.m.i. che prevede la tipologia degli incentivi;

vista la D.G.R. n. 58 – 2965 del 28.11.2011 che ha approvato il Piano Giovani (2011/2013) e le relative Misure di attuazione previste nell'allegato "A" alla medesima deliberazione;

vista la Misura 10 del Piano Giovani (2011/2013): "Cooperative giovani di partite IVA";

tenuto conto che per la realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 10 del Piano Giovani si considera come base giuridica la l.r. 23/2004 e s.m.i. e si utilizzano le medesime modalità di programmazione degli interventi e le risorse stanziare per il "Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione", già istituito presso Finpiemonte S.p.A.;

dato atto che la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro intende tramite il Settore Promozione e Sviluppo dell'Imprenditorialità e della Cooperazione gestire con la modalità di gestione diretta i seguenti procedimenti amministrativi denominati:

- "Concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi a fondo perduto alle società cooperative formate da giovani lavoratori autonomi e consorzi in forma cooperativa di imprese giovanili a valere sulla Misura 10 del Piano Giovani (2011/2013)",
- "Revoca dei finanziamenti a tasso agevolato e/o dei contributi a fondo perduto erogati alle società cooperative formate da giovani lavoratori autonomi e consorzi in forma cooperativa di imprese giovanili che hanno presentato domanda a valere sulla Misura 10 del Piano Giovani";

vista la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale si è proceduto alla riorganizzazione societaria dell'istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) che ha assunto la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che (secondo lo schema dell'in house providing) esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione;

visto in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della citata l.r. 17/2007 e successive modifiche che prevede la possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

visto l'art. 2, comma 4, della citata l.r. 17/2007 e successive modifiche che prevede che gli affidamenti a Finpiemonte siano regolati in conformità ai principi contenuti nella "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." e lo "Schema di contratto tipo", schema approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010;

preso atto che la gestione del "Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione" è stata affidata fin dall'origine all'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte, ora Finpiemonte S.p.A., ed i rapporti tra le parti sono regolati da apposito contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 533 dell'01.10.2010 e stipulato in data 11.10.2010, repertorio n. 15638;

ritenuto di affidare a Finpiemonte S.p.A. le funzioni e le attività contenute nelle disposizioni operative per la gestione degli interventi previste dal paragrafo 12 dell'allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, tenuto conto dell'impossibilità per le strutture regionali di fare fronte in proprio alle predette attività;

preso atto che le funzioni e le attività affidate a Finpiemonte S.p.A. saranno oggetto di apposito contratto a norma della "Convenzione quadro" sopra citata;

sentita l'Unità Tecnica Permanente e la Commissione Consultiva del Piano Giovani in data 09.02.2012;

sentita la Commissione regionale della Cooperazione, in occasione della seduta del 15.03.2012 che ha espresso il proprio parere in modo conforme;

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

vista la D.G.R. n. 43 – 6907 del 17.09.2007 relativa alle linee guida ed agli orientamenti applicativi in materia "de minimis";

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

vista la l.r. 27/2011 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2012 e altre disposizioni finanziarie"; che autorizza la Giunta regionale ad esercitare provvisoriamente il bilancio 2012 limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti;

vista la D.G.R. n. 24 – 3333 del 30.01.2012 avente ad oggetto "Bilancio di previsione per l'anno 2012. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie";

ritenuto di assumere la predetta deliberazione relativamente alle domande che saranno presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte fino al termine ultimo del 31.03.2014;

la Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge,

delibera

Di approvare il "Programma degli interventi" per la realizzazione della Misura 10 "Cooperative giovani di partite IVA" del Piano Giovani (2011/2013), approvato dalla D.G.R. n. 58 – 2965 del 28.11.2011, nonché l'allegato "A" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

Di ritenere, altresì, parte integrante della presente deliberazione ai fini meramente informativi, l'Allegato "B" che prevede l'elenco delle attività escluse a norma del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e l'allegato I del Trattato CE che stabilisce i prodotti delle attività da escludere a norma del predetto Regolamento.

Di dare atto che la concessione degli aiuti previsti nel presente provvedimento sarà disposta nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43 - 6907 del 17.09.2007.

Di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, la predisposizione, nel rispetto dei criteri approvati con la presente deliberazione, dei seguenti provvedimenti:

- determinazione dirigenziale per nominare i componenti del Comitato tecnico di valutazione previsto dal paragrafo 7 del citato allegato "A";
- determinazione dirigenziale per affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni contenute nelle disposizioni operative per la gestione degli interventi previste dal paragrafo 12 del citato allegato "A" e per approvare lo schema di contratto a norma di quanto previsto dalla "Convenzione quadro", approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010.

La copertura finanziaria del corrispettivo da versare a Finpiemonte S.p.A. per le funzioni e le attività predette è assicurata da quanto previsto dall'art. 30, comma 5 e seguenti, della "Convenzione quadro" sopra citata.

Agli oneri derivanti dalla partecipazione degli esperti tecnici si provvede ai sensi della l.r. 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).

Il termine di conclusione per il procedimento denominato "Concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi a fondo perduto alle società cooperative formate da giovani lavoratori autonomi e consorzi in forma cooperativa di imprese giovanili a valere sulla Misura 10 del Piano Giovani (2011/2013)" è individuato in 90 giorni dal ricevimento delle domande, ad integrazione della D.G.R. n. 34-670 del 27.09.2010, la responsabilità del procedimento è in capo al Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo dell'Imprenditorialità e della Cooperazione.

Il termine di conclusione per il procedimento denominato "Revoca dei finanziamenti a tasso agevolato e/o dei contributi a fondo perduto erogati alle società cooperative formate da giovani

lavoratori autonomi e consorzi in forma cooperativa di imprese giovanili a valere sulla Misura 10 del Piano Giovani” è individuato in 90 giorni dalla notifica della comunicazione di avvio, ad integrazione della D.G.R. n. 34-670 del 27.09.2010; la responsabilità del procedimento è in capo al Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo dell’Imprenditorialità e della Cooperazione.

Alla copertura finanziaria del presente provvedimento si farà fronte:
con apposite determinazioni di impegno e di erogazione nel limite delle risorse assegnate con D.G.R. n. 24 – 3333 del 30.01.2012 e da assegnare sui capitoli 173377, 173487, 175363, 261492, 261632 e 261702 delle UPBDB15051 e UPBDB15052, nonché con le risorse regionali già trasferite a Finpiemonte S.p.A. per la gestione del “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”, secondo le modalità previste dal contratto vigente in premessa citato.

Il presente provvedimento è efficace per le domande di contributo e finanziamento presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte fino al termine ultimo del 31.03.2014.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**PROMOZIONE E SVILUPPO DI:
SOCIETÀ COOPERATIVE FORMATE DA GIOVANI LAVORATORI AUTONOMI;
CONSORZI IN FORMA COOPERATIVA DI IMPRESE GIOVANILI (IMPRESE INDIVIDUALI,
SOCIETÀ DI PERSONE, SOCIETÀ COOPERATIVE E SOCIETÀ DI CAPITALI).
MISURA 10 DEL PIANO GIOVANI APPROVATO CON D.G.R. N. 58 – 2965 DEL 28.11.2011**

1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di agevolazione:

- le società cooperative di nuova costituzione a mutualità prevalente (di seguito denominate soggetti beneficiari) formate per almeno il 60% dei soci da giovani lavoratori autonomi di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- consorzi di nuova costituzione in forma cooperativa (di seguito denominati soggetti beneficiari) di imprese costituite da giovani:
 - imprese individuali,
 - società di persone e società cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere giovani;
 - società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da giovani e l'organo di amministrazione deve essere composto da giovani per almeno i 2/3.

Gli interventi sono destinati a soggetti beneficiari di nuova costituzione. Ai fini del presente programma vengono considerati tali i soggetti che presentano domanda entro i 24 mesi dalla data della loro costituzione.

Per lavoratori autonomi si intendono:

- i soggetti titolari di Partita IVA in tutti i settori merceologici e professionali compresi quelli privi di Albo o ordine professionale, che abbiano ottenuto la medesima da non più di 12 mesi rispetto alla data di costituzione del soggetto beneficiario;
- i soggetti che svolgono attività professionale in forma occasionale o mediante contratti di collaborazione in assenza della Partita IVA.

La composizione delle società cooperative a mutualità prevalente, verificata alla data di presentazione della domanda, deve permanere, nei limiti percentuali sopra indicati (60%), sino all'approvazione del rendiconto finale previsto nel successivo paragrafo 7.

In tale periodo, i soci per i quali vi sia stato scioglimento del rapporto sociale che alteri la composizione prevista, dovranno essere sostituiti con altri parimenti in possesso dei requisiti richiesti dalla Misura 10 del Piano Giovani e dal vigente programma degli interventi.

La nuova composizione dovrà essere comunicata entro novanta giorni dalla variazione all'Amministrazione regionale, in caso di inadempienza le agevolazioni verranno revocate.

I consorzi in forma di società cooperativa devono essere formati da imprese giovanili e precisamente da:

- imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- e/o società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- e/o società di capitali: almeno i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e l'organo di amministrazione deve essere composto da giovani tra i 18 e i 35 anni per almeno i 2/3.

Le imprese che formano il consorzio devono mantenere la connotazione di imprese giovanili, rispettando quanto sopra indicato per la presenza dei giovani, sino all'approvazione del rendiconto finale previsto nel successivo paragrafo 7.

Eventuali ingressi di nuove imprese sono ammessi se la compagine societaria delle medesime rispetta le percentuali di presenza di giovani secondo quanto sopra previsto.

Ogni variazione di composizione del consorzio o delle imprese facenti parte del consorzio dovrà essere comunicata entro novanta giorni dalla variazione all'Amministrazione regionale, in caso di inadempienza le agevolazioni verranno revocate.

I soggetti beneficiari devono essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese e all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e dell'art. 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

I soggetti beneficiari possono operare in qualsiasi settore ad eccezione di quelli elencati nell'Allegato B.

I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono:

- a) essere attive alla data di presentazione della domanda. Potranno essere considerate ammissibili le richieste di intervento dei soggetti beneficiari inattivi, finalizzate agli interventi previsti dal successivo paragrafo 5.1, qualora si rilevi che gli investimenti, oggetto della domanda, siano propedeutici all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative o qualora gli investimenti oggetto della domanda non superino Euro 25.000,00.

Per le società cooperative di produzione lavoro, incluse quelle sociali, nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio ai sensi dell'art. 1 della l. 142/2001 e s.m.i., si richiede l'applicazione nei confronti dei loro soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato di trattamenti economici non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 248/07 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", convertito in legge dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Possono beneficiare degli interventi, di cui al presente Programma, i soggetti beneficiari che hanno sede legale ed operativa nel territorio della Regione Piemonte.

3. OBIETTIVI

La domanda di finanziamento a tasso agevolato, di importo complessivo degli investimenti non inferiore a Euro 10.000,00 (IVA esclusa), deve essere finalizzata al conseguimento di uno tra i seguenti obiettivi:

- a) realizzazione di investimenti in macchinari, attrezzature, arredi, automezzi (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto su strada);
- b) attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio delle attività.

La domanda di contributo a fondo perduto prevede un importo complessivo delle spese non inferiore a Euro 8.000,00 e non superiore a Euro 100.000,00. Il contributo viene calcolato in ragione del 50% della spesa ritenuta ammissibile e dunque avrà un importo minimo di Euro 4.000,00 e un importo massimo di Euro 50.000,00.

La domanda di contributo deve essere finalizzata al conseguimento di uno o più tra i seguenti obiettivi:

- c) copertura delle spese generali di avvio comprese le spese di assistenza tecnica-gestionale connesse all'attività;
- d) introduzione e sviluppo dei sistemi di certificazione di qualità e della rintracciabilità dei prodotti (spese per ottenere le certificazioni ISO di prodotto, di sistema e ambientali);
- e) creazione di reti commerciali, in via telematica;
- f) formazione professionale e manageriale dei soci;
- g) introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale (bilancio sociale, bilancio ambientale e bilancio di sostenibilità).

Le domande per le due tipologie di agevolazione possono essere presentate contestualmente o separatamente nel rispetto del termine indicato nel precedente paragrafo 1.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande sono esaminate dal Comitato tecnico, di cui al successivo paragrafo 7, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale e di legittimità, nonché di conformità.

Relativamente agli aspetti formali e di legittimità sono verificati (pena l'invalidità della domanda):

- titolarità dei soggetti beneficiari richiedenti;
- completezza della domanda e della documentazione allegata obbligatoria specificata sul modulo di domanda; in particolare:
 - descrizione del soggetto beneficiario (origine, evoluzione, attività) e del suo prodotto/servizio, la dimensione ed i caratteri della parte di mercato (principali concorrenti, proprio posizionamento, tendenze di sviluppo, ecc.) a cui si rivolge, motivazioni ed obiettivi del progetto;
 - per i finanziamenti agevolati con richiesta maggiore di Euro 100.000,00, il soggetto beneficiario deve dimostrare un ammontare di patrimonio netto almeno pari al 10% del finanziamento richiesto;
 - copia del titolo di possesso dei locali, sede interessata all'intervento, che deve avere una durata superiore al piano di restituzione del finanziamento previsto dal successivo paragrafo 6;
 - copia della dichiarazione sostitutiva di richiesta di revisione con allegata ricevuta di spedizione al soggetto competente o copia dell'attestazione di avvenuta revisione se già effettuata per i soggetti beneficiari aderenti alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute o copia del verbale di revisione per i soggetti beneficiari non aderenti;
 - per i soggetti beneficiari operanti nel settore della produzione e lavoro (anche sociale) allegare copia del Regolamento interno previsto dall'art. 6 della legge 3 aprile 2001. n. 142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", con timbro di deposito della Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente;
 - per i soggetti beneficiari operanti nel settore della produzione e lavoro, l'indicazione, tramite apposita dichiarazione, dei trattamenti economici applicati ai soci lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato, non inferiori a quelli risultanti dai CCNL Nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del DL. 248/07 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", convertito in legge dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
- la società cooperativa a mutualità prevalente deve inoltre allegare:
 - per i titolari di Partita IVA, copia fotostatica del mod. AA9/(anno di competenza) relativo alla dichiarazione di inizio attività, da cui si rileva la data di attribuzione della Partita IVA (data rilevata da timbro Agenzia delle Entrate o data rilevata dalla ricevuta telematica);
 - per i lavoratori autonomi senza Partita IVA, idonea documentazione che comprovi che all'atto del loro ingresso nel soggetto beneficiario svolgevano attività in forma occasionale o mediante contratto di collaborazione.

Relativamente alla valutazione vengono verificati:

- coerenza del piano investimenti proposto in relazione all'obiettivo indicato in domanda e all'attività svolta;
- ammissibilità e congruità dei costi dichiarati rispetto alla dimensione del soggetto beneficiario, al progetto presentato, ai valori di mercato e alla capacità di restituzione del prestito.

5. SPESE AMMISSIBILI

5.1 Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese qui di seguito elencate sostenute entro i sei mesi precedenti la data della domanda, coerenti e strettamente collegate all'obiettivo che s'intende conseguire.

Investimenti produttivi (piano di ammortamento di 6 anni di cui un anno di preammortamento):

- a) acquisto di macchinari e/o automezzi connessi esclusivamente all'attività aziendale (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto su strada);
- b) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché spese di progettazione;
- c) acquisto di arredi strumentali;
- d) acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi.

Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati, ma non sono ammissibili le spese per beni usati ceduti da soci del soggetto beneficiario; non è ammissibile la spesa per avviamento commerciale.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing e le spese relative a prestazioni effettuate dal personale dei soggetti beneficiari.

5.2 Sono considerate ammissibili a contributo le seguenti spese di avvio:

- a) consulenza ed assistenza alla costituzione del soggetto beneficiario;
- b) contratti per l'effettuazione dei collegamenti ai servizi necessari per l'avvio dell'attività (esclusi i canoni);
- c) pubblicità (compresa la realizzazione del logo), esclusa la spesa per partecipazione a fiere ed altre manifestazioni;
- d) parcelle per prestazione professionale di consulenza o di collaborazione per la stesura del progetto di sviluppo;
- e) eventuali canoni di affitto (contratto registrato secondo la vigente normativa) per immobili destinati alle attività aziendali;
- f) assistenza tecnica e gestionale (tenuta della contabilità, spese per servizi tecnici-professionali finalizzati al miglioramento e allo sviluppo della gestione e della conduzione del soggetto beneficiario, ecc);

g) Altre spese e/o consulenze finalizzate a:

- introduzione e sviluppo di sistemi di gestione per la qualità, compresa quella ambientale e relativa certificazione (spese per ottenere le certificazioni ISO di prodotto, di sistema, di personale e ambientali);
- creazione di reti commerciali finalizzate al commercio elettronico ed acquisto di beni strumentali collegati;
- certificazioni di prodotto e di controllo della produzione, previste da normative nazionali, comunitarie e internazionali;
- introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale (bilancio sociale, bilancio ambientale e bilancio di sostenibilità).

Le consulenze devono essere fornite da:

- centri di consulenza tecnica, di cui all'art. 3 della l.r. 23/2004 e s.m.i., accreditati;
- imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese;
- enti pubblici e privati con personalità giuridica;
- professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

h) costi esterni di formazione professionale e manageriale dei soci.

I corsi di formazione professionale e manageriale per i soci devono essere forniti da operatori accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente, da enti qualificati o dai predetti centri di consulenza tecnica.

Le spese di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), e f) del paragrafo 5.2 devono essere sostenute (fatturate) a decorrere dalla data di costituzione fino ai 12 mesi successivi alla data di inizio attività, fatta eccezione per la parcella notarile relativa all'atto di costituzione e per la parcella relativa alla stesura del progetto di sviluppo e pagate entro la data di effettuazione della rendicontazione. Le spese di cui alle precedenti lettere g) e h) del paragrafo 5.2 devono essere sostenute (fatturate) dopo la data di presentazione della domanda di contributo e pagate entro la data di effettuazione della rendicontazione.

Non sono ammesse, e non saranno rendicontabili in quanto comportano elementi di collusione, le prestazioni affidate a persone fisiche che abbiano rapporti di parentela in linea retta e cointeressenza con il soggetto beneficiario finanziato, quali ad esempio rappresentante legale, amministratore unico e componenti del consiglio di amministrazione.

Non sono ammesse le consulenze (sono compresi i contratti di affitto) affidate ad imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto beneficiario finanziato (quali: società partecipate dal legale rappresentante o amministratore unico).

Non è altresì ammessa l'acquisizione di servizi di consulenza per attività che il soggetto beneficiario può realizzare in proprio in quanto dotato delle occorrenti competenze tecniche ed organizzative.

6. OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI ED EFFETTI DELLA PRIORITA'

L'intervento agevolativo si concretizza nella concessione di un finanziamento agevolato per gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 3 e di un contributo a fondo perduto per gli obiettivi di cui alle lettere c, d), e), f) e g) del medesimo.

6.1 Il finanziamento copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e viene erogato in anticipo sulle spese, con le seguenti modalità:

- **60%** fondi regionali a tasso zero;
- **40%** fondi bancari a tasso convenzionato

L'intervento del Fondo regionale non può comunque superare l'importo di Euro 120.000,00; le domande potranno essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 200.000,00.

Il finanziamento avrà durata massima di 6 anni (di cui uno di preammortamento) per gli investimenti così come indicati al precedente paragrafo 5. Il piano di rimborso è regolato in rate trimestrali posticipate, con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre).

6.2 Il contributo a fondo perduto viene concesso nella misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile (IVA esclusa), importo minimo di Euro 4.000,00 a fronte di una spesa ammissibile minima di Euro 8.000,00 e importo massimo di Euro 50.000,00 a fronte di una spesa ammissibile massima di Euro 100.000,00.

7. PROCEDURE

- La domanda di finanziamento e/o contributo deve essere presentata alla Regione Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – Settore Promozione e Sviluppo dell'Imprenditorialità e della Cooperazione su appositi moduli predisposti in conformità alla Misura 10 del Piano Giovani, al presente programma e alla D.G.R. n. 43 - 6907 del 17.09.2007 relativa alle linee guida ed agli orientamenti applicativi in materia di "de minimis";
- la domanda confermata da due originali cartacei, uno in bollo e l'altro come copia, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e corredata da tutti gli allegati obbligatori, dovrà essere spedita esclusivamente tramite posta A/R;
- il settore competente sempre che ne riscontri la regolarità formale e documentale, assume in carico le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo. Nel caso di domande incomplete il settore provvede a richiedere l'integrazione della documentazione;
- le domande di finanziamento e/o contributo, il cui esame in fase di istruttoria richieda che vengano forniti chiarimenti ovvero altri elementi necessari al completamento della stessa, verranno ritenute decadute qualora questi non pervengano all'Amministrazione regionale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti;
- il Comitato tecnico di valutazione, istituito presso la Regione Piemonte, ha il compito di fornire pareri sulla finanziabilità delle domande di ammissione ai benefici previsti dalla Misura 10 del Piano giovani e dal vigente programma degli interventi.
Il Comitato tecnico è composto da 5 componenti:
- un funzionario regionale, che presiede il Comitato tecnico, funzionario designato dal Direttore della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro;
- un funzionario tra il personale di Finpiemonte S.p.a. con funzioni di Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di assenza giustificata;

- due esperti designati dalle sezioni regionali delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- un esperto su indicazione delle Organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

I componenti esterni dovranno dichiarare di non essere in alcuna situazione di conflitto di interessi ed incompatibilità rispetto alle funzioni ad essi affidate.

- Il parere è espresso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
- In caso di parere negativo, i soggetti beneficiari possono presentare richiesta motivata di riesame allo stesso Comitato tecnico di valutazione, entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia di reiezione delle domande.
- **L'erogazione del finanziamento** avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all'approvazione del programma da parte del Comitato tecnico di valutazione e della Banca prescelta.

Le eventuali variazioni di banca dovranno essere motivate e valutate dal Comitato tecnico.

Il soggetto beneficiario dovrà terminare gli investimenti coerentemente con le previsioni indicate in domanda e comunque non oltre 24 mesi dalla data valuta di erogazione del finanziamento. Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione dovrà quindi trasmettere a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 – 10121 Torino), per i controlli di competenza, la perizia asseverata che comprovi le sole spese sostenute per beni usati, redatta sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it.

La perizia asseverata non è richiesta se il bene usato è inserito in un atto di cessione di azienda.

Per i beni nuovi il soggetto beneficiario dovrà produrre:

- il rendiconto redatto sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it,
- una relazione conclusiva e ove la tipologia delle spese lo consenta, una documentazione fotografica degli investimenti effettuati.

Alla data di presentazione del rendiconto finale tutte le fatture dovranno essere pagate e non saranno considerati ammissibili i pagamenti effettuati anche parzialmente in contanti.

- **L'erogazione del contributo a fondo perduto** avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all'approvazione del rendiconto da parte di Finpiemonte S.p.A..

Il soggetto beneficiario dovrà terminare le spese non oltre i 24 mesi dalla data di concessione del contributo. Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione dovrà quindi trasmettere a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 – 10121 Torino), per i controlli di competenza, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it e una relazione conclusiva.

Alla data di presentazione del rendiconto finale tutte le fatture dovranno essere pagate e non saranno considerati ammissibili i pagamenti effettuati anche parzialmente in contanti.

- **Eventuali richieste di proroga** per la presentazione del rendiconto verranno prese in considerazione solo per le richieste di finanziamento e non per le richieste di contributo a fondo perduto.

La richiesta di proroga deve essere motivata da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e sarà concessa da Finpiemonte S.p.A. per un periodo non superiore ai 12 mesi rispetto alla data di conclusione del progetto presentato.

- I soggetti beneficiari, aderenti alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, dovranno allegare copia dell'attestazione di avvenuta revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la rendicontazione e nell'ultimo anno precedente la rendicontazione per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale; i soggetti beneficiari non aderenti dovranno allegare copia del verbale di revisione.
- **Tutte le modifiche ai programmi di investimento**, che non alterino il progetto valutato e approvato dal Comitato tecnico di valutazione, devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, e comunque non oltre la data di conclusione del progetto di sviluppo, all'Amministrazione regionale che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere del predetto organismo di valutazione.

- Gli investimenti produttivi dovranno rimanere a disposizione del soggetto beneficiario nei tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni e comunque non prima della rendicontazione approvata, pena la revoca dell'agevolazione.

La Regione Piemonte garantisce che le predette procedure siano espletate nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa.

8. CAUSE DI REVOCA TOTALE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono revocate totalmente qualora:

- a. i soggetti beneficiari non mantengano la mutualità prevalente ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti e/o perdano uno o più requisiti di ammissibilità prima dell'approvazione del rendiconto finale previsto al paragrafo 7;
- b. la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda;
- c. l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;
- d. il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alle soglie minime previste dal presente programma;
- e. si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- f. i soggetti beneficiari non producano la copia dell'attestazione di avvenuta revisione prevista al precedente paragrafo 7 entro il termine massimo previsto per la realizzazione del progetto;
- g. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;
- h. nei 3 anni successivi alla concessione delle agevolazioni gli investimenti produttivi, oggetto di finanziamento, non rimangano a disposizione del soggetto beneficiario.

I procedimenti di revoca totale dei benefici sono determinati dall'Amministrazione regionale ed il termine di conclusione è individuato in 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

9. CAUSE DI REVOCA PARZIALE DELLE AGEVOLAZIONI

Al di fuori dei casi riportati al precedente paragrafo 8, il finanziamento è revocato solo in parte qualora:

- a. la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del presente regolamento in misura superiore al 5% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 5.000,00;
- b. la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 5.000,00.

I procedimenti di revoca parziale dei benefici sono determinati dall'Amministrazione regionale ed il termine di conclusione è individuato in 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

10. RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI DI LEGGE

In presenza di revoche (parziali o totali), annullamenti, o rinunce dei benefici di legge, l'Amministrazione regionale darà corso alle attività di recupero delle risorse indebitamente erogate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, nel caso dei finanziamenti, in accordo con Finpiemonte S.p.A. e con le convenzioni bancarie sottoscritte con le banche.

Gli importi oggetto di restituzione saranno maggiorati di un tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

11. CONTROLLI

Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte S.p.A. effettua controlli sulle rendicontazioni e sugli investimenti finanziati.

In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e presenta annualmente una relazione alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, la Finpiemonte S.p.A. demanda all'Amministrazione regionale di procedere ove necessario alla revoca totale o parziale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente la Direzione regionale competente per eventuali provvedimenti di competenza, evidenziando gli eventuali fatti integranti illecito amministrativo.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale devono essere comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

La Regione promuove controlli a campione presso i soggetti beneficiari degli incentivi.

12. DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Regione Piemonte

- a) presa in carico e istruttoria delle richieste di ammissione alle agevolazioni;
- b) gestione del Comitato tecnico di valutazione (che provvede anche a valutare eventuali richieste di cambio banca o eventuali richieste di modifica al programma di investimento);
- c) adempimenti amministrativi e contabili conseguenti alle determinazioni di ammissione alle agevolazioni e di revoca delle agevolazioni ed effettua i controlli;
- d) svolge attività di informazione della Misura 10 del Piano Giovani.

Finpiemonte S.p.A.

- a) verifica la rendicontazione degli investimenti e dei contributi a fondo perduto, autorizza eventuali richieste di proroghe possibili solo per la rendicontazione degli investimenti;
- b) cura gli adempimenti e le attività collegate all'erogazione e ai successivi rientri delle somme nel Fondo di rotazione istituito per la l.r. 23/2004 e s.m.i.;
- c) cura gli adempimenti e le attività collegate all'erogazione dei contributi a fondo perduto;
- d) cura gli adempimenti relativi alle modifiche attinenti le operazioni medesime, successive all'erogazione, compresa l'istruttoria delle richieste relative alla modifica di tempi e modalità di restituzione dei finanziamenti;
- e) nomina di un funzionario, in rappresentanza di Finpiemonte S.p.A., nel Comitato tecnico di valutazione di cui al precedente paragrafo 7.

Per le attività informative la Regione Piemonte potrà avvalersi della collaborazione delle Associazioni datoriali regionali.

13. DE MINIMIS E CUMULABILITA'

Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUCE L 379/5 del 28.12.2006), agli orientamenti applicativi

approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17.9.2007 e non possono essere oggetto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari; l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario attivo nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2, del predetto Regolamento "de minimis").

14. OPERATIVITÀ'

Il presente Programma degli interventi è efficace per le domande di contributo e finanziamento presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte fino al termine ultimo del 31.03.2014.

ALLEGATO "B"

ATTIVITA' ESCLUSE

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA':

A

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (sezione A della classificazione Ateco 2007)

01

COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

03

PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C

ATTIVITA' MANIFATTURIERE (sezione C della classificazione Ateco 2007)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (sezione G della classificazione Ateco 2007)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacoltura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generali" – secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000,00 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITA' AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA':

H

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (sezione H della classificazione Ateco 2007)

49.41.00

Trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE¹ DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

C

ATTIVITA' MANIFATTURIERE

10 INDUSTRIE ALIMENTARI

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

12 INDUSTRIA DEL TABACCO

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- concessi ad imprese in difficoltà.

¹ **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività'.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

ALLEGATO I del TRATTATO CE**ELENCO**

previsto dall'articolo 32 del trattato

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Carni e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffè, té e spezie, escluso il maté (voce n. 09.03)
CAPITOLO 10	Cereali
CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13 ex 13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 15 (segue)	
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
CAPITOLO 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
CAPITOLO 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 22 (segue)	
ex 22.08 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.09 (*)	
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
CAPITOLO 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
CAPITOLO 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
CAPITOLO 57	
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1. 1961, pag. 71/61).